

R.G. 273-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 273-1/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 15.10.2025 da

elettivamente domiciliario in Ottaviano (NA) alla Via Sarno n. 52, in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi dott.ssa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Gli istanti hanno depositato in data 15.10.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII di carattere familiare.

Con decreto emesso in data 03.11.2025, il g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: *“che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con decreto del giorno 11.12.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse al gestore e vista la proposta migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa del gestore depositata in data 11.12.2025, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 29.01.2026.

All'esito dell'udienza del 29.01.2026, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione del gestore recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.


Il gestore, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCIP”*: nel caso specifico, i ricorrenti sono conviventi e la causa di indebitamento principale è ravvisabile nel mutuo stipulato dalla sig.ra in relazione all'abitazione principale in titolarità esclusiva del figlio sig.
- b) le parti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- c) che le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- d) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave,

malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della famiglia (pag. 9 e ss. relazione gestore in atti). In particolare, in base alle dichiarazioni della ricorrente, nonché alla luce della documentazione in atti, il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di



Pt_1 imponendole un ulteriore carico di spese mediche e un inevitabile indebolimento delle proprie capacità lavorative”;

- e) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell’art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell’OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella relazione del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, il gestore, nel valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
- f) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che: 1) la sig.ra è dipendente del

- g) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata, prevede il pagamento di una rata mensile di euro 1.100,00 per circa 9 anni nei seguenti termini: 1) pagamento integrale in favore del creditore prededucibile O.C.C.; 2) pagamento parziale del creditore ipotecario nella misura del 80 % del valore stimato dell’immobile oggetto di garanzia senza degrado al chirografo per la restante parte; 3) pagamento parziale del creditore privilegiato nella misura del 65 % del credito; 4) pagamento parziale nella misura del 15% ai restanti creditori chirografari secondo la seguente tabella

Creditore	% di soddisfazione	Importo	Titolo di prelazione	n. di rate
OCC ODCEC di Nola	100%	€ 9.821,00	Prededuzione	
DEUTSCHE BANK	80%	94.800,00	Ipoteca I grado	
KRUK INVESTIMENTI	15%	592,00	Chirografario	
COMPASS	15%	1.023,00	Chirografario	
PROGETTO QUINTO	15%	2.278,00	Chirografario	

IBL	15%	3.836,00	Chirografario	
AGENZIA RISCOSSIONE	65%	838,00	privilegiato	
AGENZIA RISCOSSIONE	15%	651,00	Chirografario	
CREDITORI RUSSO			Chirografario	
CONDOMINIO	15%%	2.276,00	Chirografario	
AGENZIA RISCOSSIONE	15%	44,00	Chirografario	

A seguito di rituale comunicazione, da parte del gestore, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:

la quale si opponeva all'omologazione del piano per i seguenti motivi:

1) inammissibilità del piano ai sensi dell' art. 67 co 4 e co 5 CCII in quanto *“il piano presentato dal ricorrente non rispetta il limite temporale biennale introdotto dalla nuova normativa per il pagamento dei crediti privilegiati, poiché prevede la soddisfazione del credito ipotecario vantato da in un arco temporale superiore ai 10 anni.... Il piano che preveda una falcidia del credito ipotecario, discostandosi sia dal valore di mercato attribuito al bene dall'esperto stimatore che da quello stabilito per la vendita in sede esecutiva, risulta inammissibile quando il credito può essere soddisfatto dalla realizzazione in sede esecutiva in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. La mancanza di convenienza del piano emerge chiaramente quando l'alternativa liquidatoria dell'esecuzione immobiliare consente al creditore ipotecario di soddisfare integralmente il proprio credito nell'immediato, anziché nella misura ridotta proposta nel piano con dilazione pluriennale. Anche sotto il profilo cronologico, il piano che preveda una dilazione del pagamento protratta per un periodo eccessivamente lungo, quale quello di oltre nove anni attraverso versamenti*

mensili, risulta non conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che comporta la soddisfazione del credito in tempi oggettivamente più ristretti.... La convenienza del piano risulta fondata su una perizia di parte che attribuisce all'immobile un valore di €.118.500,00, facendo propria una perizia di parte, che come tale non ha alcun valore probatorio, riducendolo ulteriormente ad €.49.992,00 sulla base di deprezzamenti dovuti dalla eventuale mancata vendita, asserzione arbitraria, priva di qualsiasi fondamento non verificata né verificabile sulla base degli atti di causa. A supporto di ciò si allega perizia immobiliare redatta da società incaricata da [] effettuata in sede di valutazione preliminare per la concessione del mutuo, che stima l'immobile in € 257.500,00"; 2) erronea valutazione del merito creditizio da parte del gestore. Il creditore opponente, invero, contesta integralmente quanto affermato dal Gestore in merito alla presunta carente valutazione del merito creditizio dei sigg.ri [] in quanto, tra l'altro, "il Gestore trascura completamente il contesto economico e professionale della sig.ra Pt_1 al momento della stipula del contratto di mutuo (2018), quando la stessa era titolare di pubblico impiego stabile presso il Ministero della Giustizia, percepiva indennità accessorie ordinarie, regolarmente maturate nell'esercizio dell'attività lavorativa, non presentava condizioni sanitarie incompatibili con la stabilità reddituale e non aveva altri finanziamenti rilevanti tali da compromettere l'indice di indebitamento complessivo. In tale quadro, la capacità di rimborso appariva pienamente compatibile con la rata originaria del mutuo, come peraltro confermato dall'ordinaria istruttoria bancaria svolta all'epoca". Inoltre, all'udienza del 29.01.2026 il creditore opponente, sempre in merito all'erronea valutazione del merito creditizio ha evidenziato che " il calcolo della somma massima finanziabile è calcolata per un nucleo familiare di 7 persone invece che 2, alterando quella che era la reale capacità finanziabile della sig.ra [] all'epoca dell'erogazione del finanziamento. Ne consegue che la valutazione del merito creditizio non può prescindere dalla corretta individuazione del nucleo familiare effettivo"; 3) violazione dell'ordine dei pagamenti, in quanto "il piano in esame, come descritto nella relazione dell'O.C.C. è inammissibile per violazione dell'art. 71 C.C.I.I.... Trascurando il dettato normativo, nella relazione, l'O.C.C. ha provveduto autonomamente alla liquidazione dei propri compensi, ed ha previsto l'integrazione dei pagamenti di quegli importi a tutti gli altri crediti, compresi i quelli privilegiati e quelli garantiti da ipoteca";

[] la quale si è opposta all'omologazione del piano in quanto " la proposta di parte debitrice... sia in termini di tempistiche che in termini quantitativi, non appare congrua e risulta essere fortemente pregiudizievole per il []

Tanto premesso, le contestazioni al piano formulate dai creditori, consistenti in censure di inammissibilità e/o convenienza del piano non si ritengono fondate per le seguenti ragioni.

In relazione alla violazione del limite biennale per la soddisfazione dei creditori aventi prelazione, va osservato che come è noto, già nel vigore della legge n. 3/2012 ampio è variegato è stato il dibattito sulla corretta interpretazione della moratoria legislativamente prevista per il pagamento dei creditori aventi prelazione. L'art. 8 comma 4 della l. 3/2012 prevedeva, infatti, che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*. La disposizione, come appariva chiaro dalla sua formulazione, ricalcava l'art. 186 bis II comma lett. c) della legge fallimentare e la sua ratio era stata correttamente individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario - che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia- attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano. La medesima disposizione è stata reintrodotta con il c.d. correttivo ter (d.lgs. 136/2024) mediante la modifica dell'art. 67 comma 4 CCII il quale, all'attualità, prevede che *“la proposta può prevedere ... una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”*. L'art. 8 comma 4 cit. è stata interpretata spesso in senso restrittivo, giustificando la mancata omologazione del piano/accordo prospettato dal debitore-sovraindebitato, in ragione della violazione dell'art.8, comma 4, e dell'art.11, comma 2, della L.3/2012, norme che, come sostenuto dal creditore opponente in relazione all'attuale articolo 67 cit., postulerebbero il pagamento entro un anno (oggi due anni) dei creditori aventi prelazione.

Come è stato a suo tempo rilevato dalla giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità, tale interpretazione restrittiva, tuttavia, avrebbe notevolmente ridotto l'applicazione della L.3/2012 ridimensionando notevolmente l'efficacia delle procedure di composizione della crisi e pertanto, richiede una rimeditazione.

Anche di recente la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 9549/2025), chiarendo che *“dal raffronto tra l'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l'art. 67, comma 4, secondo periodo, c.c.i.i. (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, «La proposta può prevedere ... una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali»)* emerge la sostanziale sovrapposibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni”, ha correttamente e condivisibilmente osservato che *“l'interpretazione offerta nel ricorso – secondo la quale la «moratoria ... fino ad un anno» va intesa nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati debba avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano*

del consumatore – non può essere condivisa. Con la disposizione in oggetto, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 34150/2024), assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore. In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all'istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento».

Pertanto, il piano proposto, prevedendo il pagamento dilazionato del creditore avente prelazione per un periodo superiore a due anni non viola l'art. 67 CCII e non può, per tale ragione, essere ritenuto inammissibile.

Procedendo con l'esame dei motivi di opposizione, **infondata è l'asserita violazione dell'art. 71 CCII.**

Il creditore opponente ha sostenuto l'inammissibilità del piano proposto per violazione dell'art. 71 CCII in quanto “il legislatore ha subordinato non solo il pagamento, ma anche la determinazione del compenso dell'O.C.C. all'accertamento della integrale esecuzione del piano da parte del debitore. Trascurando il dettato normativo, nella relazione, l'O.C.C. ha provveduto autonomamente alla liquidazione dei propri compensi, ed ha previsto l'integrazione dei pagamenti di quegli importi a tutti gli altri crediti, compresi i quelli privilegiati e quelli garantiti da ipoteca. La giurisprudenza di merito ha più volte sanzionato con l'inammissibilità il piano che preveda una simile violazione della normativa citata”.

Nel piano, invero, è previsto il pagamento del compenso dell'OCC da versarsi nella fase post omologa in prededuzione in 20 rate mensili solidalmente dal sig. **Pt_2** e dalla sig.ra **Pt_1**. Orbene, da tale previsione non può conseguire l'inammissibilità della proposta.

Premessa ex art. 6 CCII la natura inequivocamente prededucibile del compenso del gestore e che tale natura ne imporrebbe il pagamento preferenziale rispetto a tutti i creditori posteriori, come è noto l'art. 71 c.4 CCII subordina il pagamento del compenso dell'OCC, previa liquidazione del giudice,

all'esito dell'integrale esecuzione del piano; ciò non esclude la necessità che, per tali somme, stante la loro natura prededucibile, siano comunque individuate modalità atte a garantirne il pagamento integrale, seppure al termine della procedura. In tale ottica appare corretta la previsione del piano di versamento dei relativi importi nelle prime rate: tuttavia, sarà necessario che tali somme sia accantonate su conto separato per essere corrisposti una volta eseguito integralmente il piano e fatta salva, alla luce della durata del piano proposto, la possibilità dell'OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici, previa istanza motivata, in occasione del pagamento di un certo numero di rate del piano. Essendo, pertanto, necessario che la proposta preveda l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, appare legittima la previsione di versamento rateale, ferma la necessità, ai fini del prelievo, della richiesta di liquidazione indirizzata al giudice.

In relazione, poi, al motivo di opposizione relativo contestazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in relazione alla durata del piano, prima di passare all'esame del motivo, deve affermarsi la possibilità del creditore opponente di procedere a tale contestazione: come è noto, ai sensi dell' art. 69 comma 2 CCII *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta”*.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La ratio è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso,

potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: "Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione"). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. Tribunale Lamezia Terme, 16 Dicembre 2021, che si è espresso nei seguenti termini: "sotto il profilo soggettivo, il novellato art 7 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona l'ammissibilità (e, successivamente, l'omologazione) all'esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, ogni qualvolta risulti indotta dall'accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative volte all'elargizione dei plurimi prestiti"; più di recente cfr. Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: "non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni

rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”).

Tanto premesso sul piano generale, il gestore ha ritenuto sussistenti elementi di colpa in capo al creditore opponente, in quanto *“il gestore nel valutare il merito creditizio del debitore avrebbe avuto bisogno della documentazione istruttoria utilizzata dagli istituti di credito eroganti. Invece, nonostante le richieste, la documentazione istruttoria relativa alla concessione dei finanziamenti non è stata fornita. La mancata produzione è indicativa di una carenza procedurale, sintomatica di una potenziale violazione degli obblighi previsti dalla normativa di settore, in particolare dell’art. 124-bis T.U.B.”*: nella specie, tuttavia, con particolare riguardo al creditore opponente **CP_3**

[...] , da un lato le doglianze relative al calcolo della somma massima finanziabile eseguito dal gestore appaiono certamente fondate e dall’altro deve rilevarsi la necessità, da parte del gestore, di eseguire una corretta valutazione del merito creditizio, non fondata su mere ipotesi, senza che alcun rilievo possa assumere la carenza documentale dichiarata; pertanto, in assenza di fondate contestazioni sul rispetto da parte del creditore opponente delle regole di valutazione del merito creditizio, la contestazione sulla convenienza della proposta non può essergli preclusa.

In ogni caso e venendo al merito dell’opposizione, questo giudice ritiene che la proposta appare in ogni caso più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Come è noto l’art. 67 comma 4 CCII dispone che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’OCC”*.

Tale norma ricalca perfettamente, nel suo contenuto, quanto previsto nella L. 3/2012 dall’art. 7 (rubricato “presupposti di ammissibilità”), che inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come rilevato da una granitica giurisprudenza di merito sviluppatasi in vigenza della legge 3/2012, *“sotto il profilo dell’art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del*

credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati" (Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018). Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può infatti essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018)".

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come *"l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente"* (Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328).

Nel caso, poi, in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il "valore di mercato" va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.

Non può, invero, ritenersi che il valore di mercato coincida pedissequamente con quello di stima, così come individuato dallo stimatore, laddove vi siano stati taluni tentativi di vendita ed il "mercato" delle vendite coattive non abbia concretamente manifestato alcun interesse all'acquisto del bene oggetto di procedura al prezzo così come individuato nei successivi avvisi di vendita andati deserti, di talchè, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del prossimo tentativo di vendita non ancora celebrato.

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi in senso alla L. 3/2012 ha ammesso la possibilità di omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un

quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

La previsione dell'art. 67 cit., in definitiva, là dove fa riferimento al presumibile ricavato in caso di liquidazione, deve essere intesa come riferita al ricavato ottenibile in sede di vendita "coattiva", concorsuale o individuale, non già al prezzo ricavabile dalla vendita del bene sul libero mercato, come emerge dallo stesso tenore letterale della previsione normativa, la quale fa riferimento alla "liquidazione".

Peraltro, l'alternativa per il creditore garantito da una causa di prelazione, come nel caso di specie, è data proprio dal soddisfacimento delle proprie ragioni a mezzo della procedura di liquidazione controllata o della procedura esecutiva individuale, con la conseguenza che rispetto al ricavato ottenibile in tale sede va valutata la misura minima di soddisfacimento del creditore prelatizio nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; inoltre, nella fattispecie, in caso di apertura della liquidazione controllata è ben possibile che la vendita avvenga comunque nell'ambito della procedura esecutiva attualmente sospesa e ciò sia perché la legge riconosce al creditore fondiario di optare per tale soluzione, sia perché lo stesso liquidatore potrebbe subentrare nella procedura esecutiva.

Tanto premesso, nel caso di specie l'immobile ipotecato non è stato ancora stimato nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinnanzi a questo tribunale e parte ricorrente ha provveduto al deposito di una relazione di stima(cfr. all. 13 produzione parte ricorrente), dalla quale emerge che il valore del

bene è di euro 118.500,00, rispetto al quale, in sede di miglioramento della proposta, viene proposto il pagamento di euro 94.800,00 pari all'80% del valore stimato .

La stima del cespite eseguita da parte ricorrente è stata contestata dal creditore opponente che ha allegato alle proprie osservazioni la perizia immobiliare redatta da società incaricata da [...]

CP_3 in sede di valutazione preliminare per la concessione del mutuo, nell'anno 2018 che stimava il valore dell'immobile in € 257.500,00 (cfr. allegato 1 della memoria di costituzione del 24.11.2025): tale ultima perizia è stata contestata dalle parti ricorrenti, mediante una integrazione della perizia di parte eseguita, le cui conclusioni sono le seguenti “ *come risulta dalle analisi e dalle valutazioni sopra riportate la stima in oggetto riporta un valore eccessivo a causa dell'inserimento di beni dal valore unitario non confrontabile con il valore medio dei valori unitari di sole 24 ore e scenari immobiliari ed inoltre non considera i deprezzamenti previsti per i lavori necessari a causa di danni da infiltrazioni e ordinanze di demolizione. Infine non si considera alcun deprezzamento per il piano che è in particolare un secondo piano non servito da ascensore*”.

Orbene, alla luce delle contestazioni mosse e tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla redazione della perizia bancaria (anno 2018) e la stima eseguita dalle parti ricorrenti (anno 2025), del naturale deprezzamento del cespite in ragione dell'usura e dei descritti eventi infiltrativi oltre che il riferimento all'ordinanza di demolizione, il Tribunale ritiene maggiormente congrua la stima elaborata dalle parti ricorrenti, non senza trascurare che a fronte di un debito dichiarato di circa euro 146.000,00 viene offerto un importo considerevole di oltre 90.000,00 euro .

Del resto, se tale valore indicato dalle parti ricorrenti venisse confermato nella stima redatta in sede esecutiva, ai fini della determinazione del valore ricavabile in caso di liquidazione controllata e/ vendita in sede esecutiva, deve essere considerata la possibilità di presentare offerte di acquisto per un importo inferiore del 25% rispetto al prezzo base (offerta minima) , importo dal quale dovrebbero essere, poi, decurtati anche i costi della procedura esecutiva: pertanto, sulla scorta dell'analisi condotta dal gestore nonché della perizia di stima di parte in atti , nell'ipotesi in cui aperta la liquidazione controllata dei ricorrenti la vendita dell'immobile avvenisse nell'ambito dell'esecuzione individuale, il ricavato lordo , all'esito del primo tentativo di vendita, potrebbe essere addirittura inferiore rispetto alla somma offerta in questa sede.

Pertanto, tenuto conto di quanto proposto, si ritiene che la misura del soddisfacimento del creditore ipotecario prevista dal piano risulta superiore al ricavato in caso di liquidazione il bene immobile ipotecato.

In relazione, poi, alla contestazione relativa alla mancata convenienza del piano in relazione alla durata, in quanto l'alternativa liquidatoria dell'esecuzione immobiliare consentirebbe al creditore ipotecario di soddisfare integralmente il proprio credito nell'immediato, anziché nella misura ridotta

proposta nel piano con dilazione pluriennale”, il Tribunale ritiene che, anche sotto il profilo cronologico, il piano che preveda una dilazione del pagamento protratta per il periodo indicato, non ne escluda la convenienza della proposta.

Sul punto, invero, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito, relativi alla disciplina della l. 3/2012, oggi trasfusa nel CCII- il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2021). La L. 27 gennaio 2012, n. 3, oggi CCII, nell'introdurre le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore)- indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

Ciò precisato, risulta condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali). In particolare, con la prima pronuncia sopra richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. La Suprema Corte, ha chiarito che “è omologabile, in assenza di specifica

disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)"

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. N. 17834 del 2019), forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano.

Senonché, va esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata superiore a quella (ritenuta media) dei cinque anni, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

Difetta, dunque, come chiarito dalla Suprema Corte, una specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, né sussiste alcun automatismo tra una maggiore durata del piano ed il mancato soddisfacimento dei creditori; non può, invero, escludersi che gli interessi dei creditori medesimi risultino meglio tutelati da un piano siffatto piuttosto che da uno che preveda una durata minore e che poi si riveli, in concreto, non fattibile.

Nel caso di specie, la durata del piano, anche in riferimento al pagamento dei creditori chirografari, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole: in relazione al creditore ipotecario, peraltro, va tenuta in considerazione la stessa durata del piano di ammortamento del mutuo originario che prevedeva comunque il suo completamento a giugno dell'anno 2043.

In relazione, infine, alla contestazioni del creditore ^{Con} il gestore ha, in primo luogo, precisato che il credito di Controparte_4 verrà soddisfatto in 5 anni e non in 10 anni come sostenuto dal creditore nelle osservazioni, mentre in relazione alla eccepta inammissibilità del piano in ordine al quantum, deve evidenziarsi il miglioramento della percentuale di soddisfazione e che, in ogni caso, trattandosi di creditore chirografario, il piano deve ritenersi certamente più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata poiché nulla percepirebbe, in quanto “ *nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati interamente solo i debiti prededucibili, il creditore ipotecario in misura percentuale, i privilegiati ed i creditori chirografari non troverebbero alcuna soddisfazione*”.

In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura del gestore, tramite la cancelleria competente come da nota prot. n.1057/2025/int del Presidente del Tribunale di Nola, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di

tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 16.03.2026

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano